

STATUTO

INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREVISO TV VIA MONSIGNORE
ANGELO MARCHESAN 4-D

Numero REA: TV - 159687

Codice fiscale: 01633420268

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-02-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" REP. 120849 RACC. 40712

STATUTO

INSIEME SI PUO'- Società Cooperativa Sociale

Titolo I - Denominazione, sede e durata

Art.1) Denominazione

E' costituita la Società Cooperativa denominata "INSIEME SI PUO'- Società Cooperativa Sociale", e costituita l'8 giugno 1983 allo scopo di promuovere il lavoro, i servizi alla persona e al territorio, la solidarietà, la mutualità, il volontariato e l'impegno civile.

La Cooperativa è regolata in via primaria dalla L. 381/1997 (disciplina delle cooperative sociali) e dalla disciplina comune delle cooperative, in particolare, delle cooperative a mutualità prevalente di cui al Codice Civile, ed in subordine, nei limiti consentiti e compatibili con la disciplina cooperativistica, dal D.lgs 112/2017 (disciplina in materia di Impresa Sociale) e dal D.Lgs 117/2017 (disciplina in materia di Enti del Terzo Settore).

La Cooperativa può inserire nella propria denominazione sociale il sintagma "Ente del terzo settore", o l'acronimo "ETS", in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

La Società ha sede nel Comune di Treviso.

Il Consiglio d'amministrazione della società potrà deliberare l'istituzione di sedi secondarie ovunque, anche all'Estero.

Art.2) Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria senza diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Titolo II - Scopo mutualistico e oggetto sociale

Art.3) Scopo mutualistico

La Cooperativa non ha scopo di lucro ed opera per il raggiungimento dei propri scopi sociali prevalentemente nel territorio della provincia di Treviso e zone limitrofe, qualificando la stessa quale impresa di comunità.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire, ispirandosi ai contenuti della dottrina sociale cristiana e del movimento cooperativo nazionale e internazionale, è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e culturali, ai sensi della legge n. 381/1991, nonché il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs 112/2017, in quanto compatibili alla disciplina della cooperativa sociale.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali e culturali tramite l'esercizio in forma associata e democratica dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

La Cooperativa persegue altresì lo scopo mutualistico di fornire beni e servizi ai propri soci al fine, in particolare, di consentire ai propri soci di godere, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa come indicati al successivo articolo 4.

La Cooperativa, per il raggiungimento dei propri scopi, può operare anche con terzi.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio d'amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

In ragione della sua qualità di cooperativa a mutualità prevalente, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci-cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve ai soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Nei rapporti mutualistici i soci, quale che sia la categoria di loro appartenenza, hanno diritto alla parità di trattamento, per uguali apporti quantitativi e qualitativi e per medesime condizioni di instaurazione dei rapporti stessi.

Art.4) Oggetto sociale

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire gli scopi di cui al precedente articolo 3, attraverso la predisposizione e l'avviamento di attività di interesse generale della comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini favorendo il processo di deistituzionalizzazione, assicurando al diversamente abile, all'emarginato, all'anziano, al malato di mente e alle persone con disagio, privi anche temporaneamente d'idonea sistemazione familiare, adeguati strumenti di sostegno, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e culturali e anche attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

A) La società, ai sensi dell'art. 1 lettera A della legge 8/11/91, n. 381, si propone in particolare, con fine mutualistico e senza fine speculativo:

- la gestione di servizi e strutture per l'infanzia e giovani:

centri socio-ricreativi ed educativi, centri giovani, Informagiovani, Informacittà, Uffici Informativi, Centri Estivi, Campeggi, Case per ferie, servizi domiciliari educativi, Asili Nido, Centri infanzia, Scuole Materne ed elementari, doposcuola, corsi di recupero scolastico;

- la gestione di servizi e strutture per gli anziani:

Case di Riposo, Residenze Sanitarie Assistite, Centri diurni, strutture assistenziali in genere, assistenza domiciliare integrata, assistenza sociale;

- progetti di servizi innovativi sperimentali territoriali, in ambito socio-sanitario, socio-educativo, etc. (telemedicina);

- la gestione di servizi e strutture residenziali, semi residenziali e domiciliari per malati di mente: comunità terapeutiche riabilitative protette per adulti ed adolescenti anche minori, comunità alloggio, gruppi appartamento protetti,

centri diurni, centri socio riabilitativi, centri di lavoro guidato, casa famiglia, progetti di servizi innovativi sperimentali territoriali, comunità educativa-riabilitativa per preadolescenti e adolescenti, centro diurno per adolescenti e giovani con disturbi del comportamento alimentare e centro crisi;

- la realizzazione d'iniziative nel territorio per ridurre il disagio psichico e mentale;
- la gestione di servizi e strutture residenziali, semi residenziali e domiciliari per soggetti diversamente abili: comunità alloggio, gruppi appartamento, assistenza scolastica, progetti di servizi innovativi sperimentali territoriali, RSA per disabili, laboratori educativo-riabilitativi per lo sviluppo della comunicazione, della socializzazione e della relazione, per i disturbi generalizzati dello sviluppo in età evolutiva;
- la gestione di servizi e strutture finalizzate alla propedeutica al lavoro e all'inserimento lavorativo, ergoterapia per malati di mente, soggetti diversamente abili persone con disagi diversi e categorie sociali deboli: ceod, centri di lavoro guidato, accompagnamenti al lavoro, tutoraggio di stagisti, ecc.;
- l'organizzazione diretta e la gestione in convenzione di corsi di attività motoria, di ginnastica di base e ludica, moto, nell'ambito della gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;
- la fornitura di servizi di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata, assistenza sociale e di segretariato sociale e Assistenza infermieristica;
- la promozione e la creazione di fondazioni, associazioni e/o consorzi con scopi di promozione sociale/assistenziale, culturale, sportivo, ricreativo e di ricerche scientifiche;
- la fornitura di servizi per la progettazione, la consulenza e la supervisione nei settori socio sanitari, assistenziali, educativi e culturali;
- la gestione e la promozione di attività terapeutiche: arteterapia, ippoterapia, musicoterapia, psicomotricità, pet therapy, psicoterapia, riabilitazione con tutte le figure professionali di riferimento, ecc;
- gestione in proprio e in compartecipazione di servizi sanitari: strutture residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, plurispecialistiche, laboratori diagnostici con relativo personale sanitario, specialistico e amministrativo;
- la promozione di iniziative tendenti al superamento delle situazioni emarginanti ed a favorire la partecipazione del diversamente abile, dell'emarginato, dell'anziano, del malato di mente, dell'immigrato e dell'emigrante alla vita familiare, scolastica, sociale e lavorativa;
- la progettazione, la gestione e l'organizzazione per conto proprio e per conto terzi di convegni, tavole rotonde, seminari attinenti alle tematiche riferibili al proprio contesto operativo;
- la promozione, la progettazione e la gestione di attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale, di attività di formazione continua in sanità, nonché attività di orientamento professionale per giovani e adulti, scolastico, lavorativo, attraverso il proprio centro di Formazione Professionale e avvalendosi di consulenze interne ed esterne alla cooperativa anche di Atenei, rivolte ad operatori della Cooperativa, di altre istituzioni ed Enti ed a persone che desiderano conseguire una qualifica professionale. Le attività di cui sopra possono essere realizzate attraverso convenzioni con la Regione Veneto, Enti Locali, Enti Pubblici e Privati e Atenei;
- la realizzazione degli interventi preliminari, postumi ed in itinere inerenti gli itinerari formativi (indagini sui bisogni formativi, ricerche ad ampio rag-

gio, ecc.);

- la gestione di Servizi di trasporto cose, persone e farmaci;
- servizio di ambulanza;
- la progettazione, la costruzione, l'acquisto e l'assunzione in fitto od in qualsiasi altra forma e la conseguente gestione di: Case di Riposo, RSA, Centri residenziali semiresidenziali e ambulatoriali di strutture e servizi, alberghi, palestre, case per ferie, impianti turistici, sportivi, ricreativi, culturali realizzati e da realizzare in tutto il territorio nazionale e internazionale, in proprio e/o in associazione con altre imprese sociali e non;
- attività di servizi per il lavoro, in particolare per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;
- potrà altresì svolgere servizi strumentali e/o accessori alle attività sopraindicate;

B) per quanto riguarda le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b della legge 381/91, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91, la cooperativa potrà provvedere alla organizzazione e gestione, in forma stabile ovvero temporanea, di una o più attività produttive nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente, sia in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione quali, a titolo di esempio e non esaustivo:

- gestione di farmacie e para-farmacia;
- la gestione di: mense; centri di cottura e ristorazione; strutture ricettive/alberghiere e agrituristiche, custodia di edifici, sale, mostre; servizi di stireria e lavanderia; servizio bar; servizio di centralini e di call-center;
- l'acquisto, la locazione, l'affitto, il comodato, il diritto di superficie o altra forma di messa a disposizione di terreni per coltivarli a conduzione unita o anche a conduzione divisa tra i propri soci ma con unità d'indirizzo culturale ed amministrativo determinato dalla Cooperativa e con adozione dei processi e delle colture già convenienti ai fini economici e sociali;
- la gestione e la cura, sempre collettivamente anche nel caso di conduzione divisa e per conto dei soci, della raccolta, della conservazione e dell'eventuale trasformazione dei prodotti agricoli, provvedendo collettivamente, anche nel caso di conduzione divisa da parte dei soci, alla loro vendita;
- l'apertura di punti vendita al dettaglio e all'ingrosso con propri soci e con incaricati anche non soci allo scopo di conseguire l'oggetto sociale;
- la promozione, la gestione di convenzioni o appalti di iniziative di turismo sociale;
- la realizzazione di iniziative tendenti alla valorizzazione dei prodotti tipici regionali anche con la partecipazione a fiere, mostre mercato, esposizioni, per conto proprio, di Enti Pubblici e Privati;
- la lavorazione per conto di terzi agricoltori con relative attrezzature inerenti;
- la lavorazione per conto di terzi in settori merceologici diversi al fine di raggiungere le finalità statutarie;
- la realizzazione di impianti per vivai, per l'allevamento di animali in genere e per la coltivazione e lavorazione dei fiori, degli ortaggi e degli altri eventuali prodotti agricoli;

- l'apertura di punti vendita, la gestione di laboratori di cartotecnica, rilegatoria, dattilografia, stenografia, tipografia, oreficeria, copisteria, pelletteria, orologeria, falegnameria, meccanica, maglieria, sartoria e idraulica;
- la gestione d'appalti di manutenzione d'edifici, giardini pubblici e privati, giardinaggio e rimboschimento;
- la promozione d'iniziative d'igiene ambientale e urbano, nonché la gestione e/o la co-gestione di impianti di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani e speciali;
- la gestione di centri di servizi di consulenze varie (amministrative, fiscali, legislative e familiari ecc.) sia in proprio che in convenzione con enti pubblici o privati;
- la gestione di appalti pubblici e privati di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, disinfezione e sanificazione;
- la gestione di appalti di verde urbano sia pubblico che privato con taglio piante, disboscamento, anche in prossimità di centrali e linee elettriche a media ed alta tensione;
- servizi di sorveglianza e guardiania;
- la fornitura del servizio di vigilanza alunni;
- la fornitura del servizio di biglietteria e volantinaggio;
- la fornitura del servizio di scorta mezzi ingombranti con auto propria e non;
- la fornitura del servizio di vigilanza, portineria e guardiania diurna e notturna;
- la fornitura del servizio di seppellimento, custodia, pulizia, gestione cimiteri;
- la gestione di parcheggi e sorveglianza parcheggi;
- la fornitura del servizio di facchinaggio;
- la gestione di teatri comunali e non;
- la lavorazione per conto terzi di manufatti industriali ed artigianali in genere;
- la promozione e la realizzazione di centri di telelavoro e teleimprenditorialità;
- la promozione e lo sviluppo di attività cooperativistiche nei paesi in via di sviluppo;
- la fornitura di servizi di registrazione ricette ed analisi cliniche e radiologiche;
- la gestione dei servizi di pulizia strade anche con mezzi meccanici.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) – anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni avverranno con gestioni amministrative e contabili separate.

La Cooperativa può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie, finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. La Cooperativa, inoltre, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, può assumere interessenze e partecipazioni in imprese pubbliche e private che svolgano attività economiche connesse ai fini statutarie e potrà consociarsi ad altre cooperative per rendere più efficace la propria azione.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi statutarie sopra elencati.

Per la realizzazione degli scopi sociali la Cooperativa potrà svolgere tali attività in forma diretta e/o in appalto, convenzione o affidamento diretto con enti pubblici o privati in genere, nell'ambito territoriale definito al precedente art. 3 e, più in generale, in Italia, nel resto dell'Unione Europea e nel mondo.

La Cooperativa inoltre potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale secondo i criteri e i limiti fissati dalla normativa vigente; è in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Per la realizzazione degli scopi ed il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, la Cooperativa potrà avvalersi esclusivamente delle prestazioni di:

- a) soci operatori ordinari, di cui al successivo art. 5;
- b) soci operatori speciali, di cui al successivo articolo 6;
- c) soci operatori in regime di "volontariato", nel rispetto delle specifiche normative in materia, di cui al successivo articolo 7;
- d) collaborazioni di lavoro autonomo, nelle diverse e possibili forme consentite dalla legislazione vigente;
- e) ogni altro tipo di collaborazione autonoma di consulenza resa anche da associazioni, società, consorzi e gruppi di interesse europeo (GEIE);

La Cooperativa, invece, non potrà in nessun caso assumere lavoratori subordinati di cui all'art. 2094 C.C. e seguenti, che non siano soci, salvo il caso di rapporto di lavoro a tempo determinato. In quest'ultimo caso, la cooperativa può anche assumere lavoratori subordinati che non siano soci.

Le persone che intendono prestare anche attività lavorativa per la Cooperativa dovranno presentare domanda per essere ammessi quali "Soci Lavoratori", nelle forme e nei termini di cui al presente statuto ed al Regolamento interno, rimanendo la qualità di socio del richiedente, ai fini dell'ammissione, nonché del conseguente rapporto con la società, presupposto indefettibile, preliminare e principale.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 i lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto da uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Titolo III - Soci operatori

Art.5) I soci operatori ordinari

Il numero dei soci è illimitato.

I soci operatori:

- a. concorrono alla gestione e alla conduzione dell'impresa partecipando democraticamente alla formazione degli organi sociali;
- b. partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi pro-

duttivi dell'azienda;

c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere ammessi a soci cooperatori ordinari:

- i lavoratori di ambo i sessi, maggiorenni, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa;
- le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma della legge n. 381/1991, compatibilmente con il loro stato soggettivo;
- gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10, legge n. 381/1991;
- soci fruitori, persone fisiche o giuridiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.

Dei soci cooperatori, quelli individuati come "soci lavoratori" dalla legge 142/2001 sono coloro i quali stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di socio lavoratore nelle forme previste dall'apposito regolamento.

Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere soci, inoltre, le persone giuridiche, le persone fisiche e gli Enti i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della Cooperativa.

Non possono essere soci coloro i quali hanno interessi, ritenuti dal Consiglio d'amministrazione, contrastanti e/o concorrenti con quelli della Cooperativa, nonché coloro i quali abbiano in corso procedimenti penali.

Art.6) I soci cooperatori speciali

Il Consiglio d'amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori -anche in deroga dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto- in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a. alla loro formazione professionale;
- b. al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) il Consiglio d'amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie della Cooperativa.

Nel caso in cui alla lettera b), il Consiglio d'amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie della Cooperativa.

La delibera d'ammissione del Consiglio d'amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. il numero di azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento

dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo art. 33, anche in misura inferiore a quello dei soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti, ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio d'amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 25 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 26 del presente statuto:

- nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa d'esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio d'amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria può presentare, tre mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio d'amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, il Consiglio d'amministrazione deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7) Soci cooperatori volontari

Ai sensi dell'art. 2 legge n. 381/1991, possono essere ammessi come soci cooperatori volontari coloro che intendano prestare la loro attività gratuitamente a favore della Cooperativa, per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente quanto previsto dal successivo art. 22, con la ulteriore specificazione delle attività che il richiedente si propone di svolgere, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al successivo art. 24, fermo restando che l'obbligo di prestare la propria attività sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni effettivamente assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in ogni momento e potrà essere dichiarato escluso dalla medesima in base a quanto previsto dal successivo art. 26, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Titolo IV - Soci sovventori

Art. 8) Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 9) Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 200,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un minimo di un'azione.

I conferimenti sono imputati in un'apposita sezione del capitale sociale della Cooperativa, dove vengono altresì imputati i conferimenti derivanti dagli altri strumenti finanziari previsti dal successivo art. 16.

La società, anche per questa categoria d'azioni, ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 10) Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio d'amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio d'amministrazione il proposto acquirente e lo stesso Organo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo art. 31.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio d'amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito, e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 11) Deliberazione di emissione e diritti dei soci sovventori

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

l'importo complessivo dell'emissione;

l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio d'amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

il termine minimo di durata del conferimento;

i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori ordinari;

i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito un voto a prescindere dall'entità del versamento del capitale sociale, con le limitazioni previste per il suo esercizio dal successivo art. 38.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

I soci sovventori, unitamente ai possessori di strumenti finanziari, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che sono attribuiti al Consiglio d'amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 12) Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento, stabilito dall'assemblea in sede d'emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci ordinari, giacché compatibili con la natura del rapporto. A questa categoria di soci, non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti d'ammissione e le clausole d'incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Titolo V - Azioni di partecipazione

Art. 13) Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di € 200,00.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;

- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;

- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori d'Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede d'emissione;

b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 14) Assemblea speciale

L'assemblea speciale dei possessori d'Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, è convocata dal Consiglio d'amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le relative deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, oltre ad assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni.

Lo stesso rappresentante comune provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 15) Recesso

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI - Strumenti finanziari, obbligazioni e altri strumenti di debito

Art. 16) Emissione di strumenti finanziari

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari di cui all'art. 2526 del Codice Civile secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'emissione degli strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 del Codice Civile, con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziato-

ri si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Art. 17) Conferimento e imputazione a capitale sociale

I conferimenti di cui all'art. 16 sono imputati in un'apposita sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al precedente art. 9 del presente Statuto. I conferimenti in parola possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 200,00 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte da liberarsi in denaro potranno essere effettuati, quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 18) Diritti patrimoniali ed amministrativi dei soci finanziatori

Al possessore di strumenti finanziari cui spetta il diritto di voto è attribuito un voto, indipendentemente dal numero delle azioni sottoscritte, con le limitazioni previste per il suo esercizio dal successivo art. 38.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 del Codice Civile. Nell'ambito della stessa delibera, l'Assemblea straordinaria può stabilire a favore delle azioni destinate a tali finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito da tale categoria di soggetti e il patrimonio netto.

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

Art. 19) Trasferibilità dei titoli

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio d'amministrazione.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio d'amministrazione il proposto acquirente, lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio d'amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del Codice Civile.

Art. 20) Recesso dei possessori di strumenti finanziari

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile e dal disposto del successivo art. 25, ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto il recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo determinato secondo le modalità previste dal successivo art. 28, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura sta-

bilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

Art. 21) Obbligazioni e altri strumenti di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché altri strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seg. c.c.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale delle categorie degli azionisti detentrici di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

Titolo VII - Rapporto sociale

Art. 22) Procedura d'ammissione

- La domanda d'ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio d'amministrazione e dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, i motivi della richiesta e la categoria di soci per la quale viene formulata la domanda;
- c) la dichiarazione, se soggetto extracomunitario, di essere in regola con le disposizioni vigenti in tema d'immigrazione;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e i regolamenti adottati dalla Cooperativa e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e) relativi alle persone fisiche la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale competente che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio d'amministrazione potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati, al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera insindacabilmente sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio d'amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la delibera-

zione di rigetto della domanda e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione nuovi soci.

Art. 23) Conferimenti del socio

I conferimenti dei soci cooperatori devono avere ad oggetto denaro e sono rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento/00).

Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere almeno 20 (venti) azioni.

Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono tenuti al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio d'amministrazione:

- a) del capitale sottoscritto;
- b) della tassa di ammissione, nella misura che sarà stabilita annualmente dal Consiglio d'amministrazione;
- c) degli ulteriori versamenti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione nel periodo precedente all'ammissione;
- d) del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci.

Art. 24) Obblighi e diritti dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento di quanto previsto dal precedente art. 23;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

I soci hanno diritto:

- a) di utilizzare direttamente le attività ed i servizi della Cooperativa;
- b) di partecipare con voto alle Assemblee e di essere eletti alle cariche sociali in base alle disposizioni di legge e statutarie;
- c) di partecipare democraticamente nei modi regolati dal presente statuto e dai regolamenti alla vita della Cooperativa.

Art. 25) Recesso del socio

Oltre nei casi previsti dalla legge il socio può recedere quando:

- a. abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c. sia cessato per qualsiasi motivo il suo rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla So-

cietà. Il Consiglio d'amministrazione deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione secondo le modalità previste dal successivo art. 47.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio d'amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 26) Esclusione del socio

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, fatta salva la facoltà del Consiglio d'amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a trenta giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;
- e) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa o cessi per qualsiasi motivo;
- f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio d'amministrazione;
- g) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo a due assemblee consecutive;
- h) in assenza di un giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa.

La delibera d'esclusione deve essere comunicata al socio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro la deliberazione d'esclusione, il socio può proporre opposizione attivandosi secondo quanto previsto dal successivo art. 47, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Lo scioglimento del rapporto sociale, salvo diversa e motivata decisione del Consiglio d'amministrazione, determina anche la risoluzione degli ulteriori rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 27) Decesso del socio

In caso di decesso del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno di-

ritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 28.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del Codice Civile.

Art. 28) Liquidazione della partecipazione

Il socio receduto o escluso e gli eredi legatari del socio defunto hanno diritto, previa formale richiesta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nei termini di cui al successivo art. 29, soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 32 e ridotto delle eventuali perdite imputabili al capitale e per l'ammontare delle somme ancora dovute dal socio, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

E' escluso il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato, valore che rimane accantonato in apposita riserva di capitale così come prevista dal successivo art. 30.

Il pagamento deve essere fatto nel termine di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dello stesso esercizio nel quale avviene lo scioglimento del rapporto sociale.

Art. 29) Termini di decadenza, limitazioni al rimborso delle azioni, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni, per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto con deliberazione del Consiglio d'amministrazione alla riserva straordinaria.

I soci esclusi per i motivi indicati nel precedente art. 26, lettere c), f) ed h), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

In ogni modo, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dei limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione ha avuto effetto.

Entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo, se si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto; nello stesso modo e termine, gli eredi del socio defunto

sono responsabili verso la società.

Titolo VIII - Patrimonio e bilancio d'esercizio

Art. 30) Elementi costitutivi del patrimonio

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori e dai sottoscrittori di strumenti finanziari, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
3. dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;

b) dalla riserva legale formata con gli utili d'esercizio e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 23;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile, la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 31) Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio d'amministrazione con lettera raccomandata, fornendo, relativamente all'aspirante acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 5 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione attivandosi secondo quanto previsto dal successivo art. 47.

È autorizzato, alle condizioni di cui all'articolo 2529 del Codice Civile, l'acquisto da parte degli amministratori delle azioni della cooperativa.

Art. 32) L'esercizio sociale ed il bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio d'amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a

vantaggio delle persone verso le quali opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora sia redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) il restante, a discrezione dell'Assemblea, può essere destinato in una quota a riserva straordinaria.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori, ai sottoscrittori di strumenti finanziari e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Resta fermo che, in ogni caso, la delibera di destinazione degli utili della Società dovrà essere conforme alla normativa in materia di società cooperative.

Art.33) Ristorni

Il Consiglio d'amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio d'amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori lavoratori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del Codice Civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri -singolarmente presi o combinati tra loro-:

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro;
- f) La produttività.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

Titolo IX - Organi sociali e loro funzionamento

Art. 34) Organi sociali

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio d'amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 35) Funzioni delle assemblee

Sono competenze dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio sociale redatto ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs 112/2017;
- la delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri;
- la delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- l'approvazione, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, dello stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- la nomina degli Amministratori, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- l'approvazione dei regolamenti interni;
- la delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- la delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365, comma 1, del Codice Civile.

Sono riservate alla competenza del Consiglio d'amministrazione le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile.

Art. 36) Convocazione dell'Assemblea

Il Consiglio d'amministrazione potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile ai fini della gestione sociale.

L'Assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale caso è necessario che:

- sia possibile per il Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la regolarità dello svolgimento dell'adunanza unitamente

alla constatazione e alla proclamazione dei risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti una partecipazione in tempo reale alla discussione nonché una votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- nel caso in cui non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio d'amministrazione almeno una volta l'anno secondo le modalità e per adempiere quanto previsto dal precedente 32.

L'Assemblea, inoltre, deve essere convocata per la trattazione di argomenti, di sua specifica competenza, che tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

La convocazione dell'Assemblea, in quest'ultimo caso, deve essere fatta senza indugio.

La convocazione dell'Assemblea a richiesta dei soci non è ammessa per i casi previsti dall'art. 2367, comma 3.

La convocazione deve effettuarsi mediante pubblicazione sul quotidiano "Il Gazzettino" con diffusa presenza in territorio nazionale, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In alternativa e/o anche in aggiunta a quanto sopra, l'assemblea potrà essere convocata tramite avviso a mezzo posta ordinaria o tramite altri mezzi individuati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia, in tale ultima ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Alle assemblee potranno intervenire, senza diritto di voto, quelle persone che il Consiglio d'amministrazione riterrà opportuno invitare.

Art. 37) Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti

o rappresentati nelle adunanze.

Art. 38) Diritto d'intervento e di voto

Nelle Assemblee hanno diritto d'intervento e di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un voto, a prescindere dal numero delle azioni dallo stesso possedute e dalla categoria di socio a cui appartiene.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascun'assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di un altro socio avente diritto al voto.

Si applicano, in quanto compatibili, l'art. 2372 e l'art. 2539, secondo comma, del Codice Civile.

Non è ammesso il voto segreto.

Art. 39) Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente del Consiglio d'amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Al Presidente dell'Assemblea spettano i poteri ed i compiti di cui all'art. 2371 del Codice Civile.

Art. 40) Il Consiglio d'amministrazione

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio d'amministrazione eletto dall'Assemblea ordinaria composto di un numero di Consiglieri determinato di volta in volta dalla stessa Assemblea in occasione dell'elezione dell'intero Consiglio e, comunque, di numero non inferiore a cinque e non superiore a undici, e comunque sempre dispari.

I Consiglieri sono eletti tra i soci e i rappresentanti degli Enti soci in regola con i versamenti delle azioni sottoscritte e non aventi debiti di nessun genere verso la Cooperativa.

I soci sovventori e i sottoscrittori di strumenti finanziari non possono in ogni caso rappresentare, cumulativamente tra loro, più di un terzo dei componenti del Consiglio d'amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti **esclusivamente** mediante il criterio di lista. I candidati della lista che otterrà il maggior numero di voti saranno i membri del nuovo consiglio di amministrazione.

Le liste dei Consiglieri, sulla base di auto-candidature, dovranno essere formate ciascuna di un numero di candidati non inferiore a cinque e **non superiore a undici**, e sempre dispari, avendo cura che vi sia un'adeguata ed equi-

librata rappresentanza di genere, di generazione e di esperienze professionali.

Il consiglio di amministrazione sarà pertanto composto dai candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Le modalità di formazione e composizione della lista, nonché i termini di presentazione della stessa, sono più dettagliatamente disciplinate dal Regolamento Interno.

Salvo quanto disposto dall'art. 2390 del Codice Civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Il Consiglio d'amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vicepresidenti.

Art. 41) Compiti del Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365, comma secondo, del Codice Civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e poteri, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo, composto dal Presidente o da uno o più Vice-Presidenti e/o da uno o più consiglieri, determinandone il contenuto, i limiti, la durata e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Per le convocazioni, la validità, le votazioni ed il funzionamento del Comitato esecutivo, si applicano le norme stabilite per il Consiglio d'amministrazione, ma i termini di convocazione sono ridotti a due giorni.

Art. 42) Sostituzione dei consiglieri

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio d'amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 43) Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che vi siano materie di competenza del Consiglio oppure e comunque tutte le volte che lo riterrà opportuno.

Il Consiglio dovrà, altresì, essere convocato dal Presidente quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti del consiglio.

Il Consiglio d'amministrazione può anche determinare la periodicità delle proprie riunioni.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spediti non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a

mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le condizioni previste dal precedente art. 36.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 44) Compensi agli amministratori

Per gli incarichi e/o gli atti delegati di cui al precedente art. 41, il Consiglio d'amministrazione potrà riconoscere agli amministratori, come sopra incaricati, una remunerazione, ai sensi del disposto dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile.

Senza con ciò esaurire le ipotesi di possibile applicazione della presente disposizione, il mandato di Presidente del Consiglio d'amministrazione, di Vice Presidente e/o di Consigliere Delegato è senz'altro da ricomprendersi nel campo di applicazione del presente articolo, attesa la natura peculiare di tali incarichi, i quali si estrinsecano, anche, in attività che, pur non strettamente di tipo amministrativo-gestionale, risultano nondimeno necessarie ed indispensabili per la promozione dell'immagine della Cooperativa e per l'intrattenimento e lo sviluppo dei contatti e delle pubbliche relazioni.

Ai membri del Consiglio d'amministrazione, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio del proprio mandato, l'Assemblea ordinaria dei soci potrà attribuire un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

Art. 45) Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio d'amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente più anziano di età.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio d'amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 46) Il Collegio sindacale ed il controllo contabile

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria, la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di Presidente.

Essi restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro

carica e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile sulla società, salvo che per diverse e inderogabili disposizioni di legge, ovvero per una diversa deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci, tale controllo sia affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione, ai sensi dell'art. 2409 bis, commi 1 e 2, del Codice Civile.

Spetta all'Assemblea ordinaria determinare il compenso per il Collegio Sindacale e per l'esercizio del controllo contabile.

Titolo XI - Controversie

Art. 47) Clausola di conciliazione

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, così come previsto dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 5 del 17/01/2003, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale sarà sottoposta al tentativo di conciliazione disciplinato dai regolamenti stabiliti dagli organismi di conciliazione iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. La scelta dell'organismo sarà rimessa alla parte più diligente.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Titolo XII - Scioglimento e liquidazione

Art. 48) Liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art. 49) Devoluzione del patrimonio finale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, dai soci sovventori e dai sottoscrittori di strumenti finanziari per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Titolo XIII - Disposizioni generali

Art. 50) Regolamenti

Il Consiglio d'amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi, i regolamenti saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

Art. 51) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente, come indicato al precedente articolo 1.

Si precisa che, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.